Bando per l'assegnazione di contributi agli Organismi per la realizzazione di progetti di aiuto alle vittime

L.R. 9 dicembre 2004 n. 11

Annualità 2006

Articolo 1
Finalità

1. La Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11, dispone l'assegnazione di contributi agli organismi previsti dall'art. 7 della stessa legge per la realizzazione di progetti di prevenzione ed interventi di aiuto a favore delle vittime di reati, con particolare riferimento a quelli perpetrati dalla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione.
2. Per vittima della criminalità, si intende la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura e che ha presentato denuncia all'autorità competente.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono presentare istanza di finanziamento gli organismi previsti dall'art.7della L.R. 11/04:
   a) le associazioni ed organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2, iscritte negli appositi elenchi tenuti a cura dei prefetti ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
   b) le fondazioni, le organizzazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, articolo 15, riconosciute ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, il cui scopo deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. Le Fondazioni, le Organizzazioni e le Associazioni per accedere al finanziamento devono essere in possesso di requisiti di onorabilità ovvero le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo delle fondazioni, organizzazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro a carico dei quali risultino carichi pendenti o che siano sottoposti a procedimento penale o nei cui confronti il tribunale abbia applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Articolo 3
Tipologie di progetto

1. **I progetti delle organizzazioni riconosciute** possono contenere interventi relativi a:
   - attività di sostegno e accompagnamento: consulenza psicologica, consulenza legale, consulenza aziendale, consulenza bancaria finalizzate ad un programma di tutoraggio che sia sottoscritto dai beneficiari;
   - attività di accompagnamento e di tutoraggio finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità;
   - costituzione di parte civile.

La Regione sostiene la costituzione di una rete di protezione sociale anche mediante l'attivazione di apposite Convenzioni tra le Amministrazioni Provinciali e gli Ordini professionali al fine di individuare specifiche professionalità e regolamentarne i correlati costi.

Per tale motivo per i servizi di consulenza psicologica e legale, nonché per la costituzione di parte civile, gli organismi devono ricorrere ai professionisti appositamente individuati dagli ordini professionali per effetto della stipula delle suddette convenzioni.

Articolo 4
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Gli organismi di cui all'art. 2 devono far pervenire la domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato E, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 16 marzo 2007 alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Via Santa Lucia, 81 5° piano stanza n. 1 - 80132 Napoli. Non fa fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. La Regione Campania non assume responsabilità per la disfunzione derivante da eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
2. Ogni organismo **può presentare più di un progetto purchè le azioni siano rivolte a territori comunali diversi. Per le città capoluogo le azioni del progetto devono ricadere su circoscrizioni amministrative diverse, ancorché il progetto sia presentato dallo stesso organismo.**
3. La domanda di cui al comma precedente *redatta secondo l'allegato fac-simile* deve comprendere, **a pena di esclusione**, le seguenti indicazioni:
   - descrizione dei dati fiscali, della sede legale ed operativa dell'Associazione o Fondazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante;
   - chiara individuazione della categoria di beneficiario di appartenenza (art.2 c.1 lett. a/b);
   - il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di identificazione;
   - deve essere sottoscritta dal rappresentante legale;
   - deve contenere l'indicazione del "Referente responsabile di Progetto";
   - deve contenere l'indirizzo preciso a cui vanno fatte pervenire tutte le comunicazioni;
   - sul plico contenente la domanda deve essere indicata la seguente dicitura: "L.R. n. 11/2004 - ***Domanda di contributo regionale per progetti di aiuto alle vittime della criminalità -*** Annualità 2006".
4. Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale ai sensi del DPR 445/00 ed i seguenti documenti:
   a) apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità per le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo delle fondazioni, organizzazioni ed associazioni riconosciute; (n.b. le autocertificazioni devono essere formulate a cura di ogni soggetto che riveste tali cariche);
   b) curriculum dettagliato dell'organismo dal quale si desuma l'esperienza maturata nel settore, i programmi e il dettaglio delle iniziative realizzate sul territorio regionale almeno nell'ultimo anno;
   c) schema di progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell' organismo, redatto secondo l'allegato fac-simile;
   d) floppy disk o CD Rom contenenti la versione informatizzata del progetto.

5. Per le proposte di progetti di tutoraggio è obbligatoria apposita e specifica relazione controfirmata dall'utente.

6. Nel caso di progetti che prevedano la puntuale ripetizione di azioni già sperimentate negli anni precedenti, il proponente deve allegare una relazione valutativa che documenti in maniera chiara, com-

pleta ed evidente, utilizzando indicatori quali-quantitativi, i risultati positivi ottenuti nelle precedenti sperimentazioni e la conseguente necessità di ripetere le azioni intraprese.

Articolo 5
Istruttoria e valutazione dei progetti.

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti interni più il segretario, nominati con decreto dell'Assessore alla Sicurezza delle città.
2. La commissione esamina preliminarmente la documentazione pervenuta verificandone la completezza rispetto alle indicazioni del bando.
3. Le domande e la documentazione allegata non rispondenti a quanto previsto nell'articolo 4 non sono ammesse alla successiva valutazione. Le domande e la documentazione allegata che risultano ammesse alla fase di valutazione vengono esaminate dalla Commissione in base a quanto esposto ai successivi commi 4 e 5.
4. La commissione dispone di un massimo di punti 40. Ciascun progetto viene valutato in base ai criteri indicati al comma 5, conseguendo dalla valutazione un punteggio.
5. Ai fini della valutazione, sono attribuiti i seguenti punteggi:

   DESCRIZIONE DEL CONTESTO (punti da 0 a 3)
   - Il punteggio si attribuisce in base alla chiarezza ed approfondimento nella descrizione del contesto nel quale l'intervento si inserisce.

   DESCRIZIONE DEL PROBLEMA (punti da 0 a 3)
   - Il punteggio si attribuisce in base alla chiarezza ed approfondimento nella descrizione del problema o dei problemi che si intendono affrontare con la realizzazione del progetto.

   OBIETTIVI (punti da 0 a 5)
   - Il punteggio si attribuisce in base al grado di chiarezza, intesa come grado di definizione anche quantitativo degli obiettivi e alla coerenza degli stessi con le problematiche esposte.

   AZIONI (punti da 0 a 5)
   - Il punteggio si attribuisce in base alla coerenza delle azioni con gli obiettivi specifici del progetto e al livello di chiarezza ed approfondimento nella descrizione delle azioni che si intendono porre in essere per la realizzazione del progetto.

   PARTENARIATI (punti da 0 a 6)
   - Il punteggio si attribuisce per i progetti che prevedono la collaborazione con soggetti di natura diversa dal proponente, Per ogni soggetto partner vengono riconosciuti 2 punti fino a un massimo di 6**.** Il punteggio si attribuisce solo in caso di documentata formalizzazione del partenariato.

   MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (punti da 0 a 4)
   - Il punteggio si attribuisce per i progetti che prevedono un efficace sistema di misure di accompagnamento. Tale sistema, comprende le azioni di formazione, sensibilizzazione, ovvero tutte le azioni orientate al buon esito ed alla diffusione del progetto. Esso sarà ritenuto efficace se esposto con
     - completezza
     - coerenza complessiva con il progetto
     - chiarezza e argomentazione.

   VALUTAZIONE (punti da 0 a 4)
   - Il punteggio si attribuisce ai progetti che presentano un piano di valutazione ampio e dettagliato, secondo una scala che va da 0 a 4 punti in base alla presentazione di:
     - ❖ <u>un piano di valutazione di processo</u> (per valutazione di processo si intende il controllo continuo delle risorse professionali, finanziarie, strutturali, organizzative, me-

todologiche e delle attività di analisi, progettazione, verifica, sviluppo, erogazione, valutazione, validazione) da 0 a 2 punti;

- un piano valutazione di risultato (per valutazione di risultato si intende la misura degli effetti conseguiti dal progetto attraverso la specificazione di indicatori che misurino l'efficacia del progetto proposto) da 0 a 2 punti.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'(punti da 0 a 5)

- Il punteggio si attribuisce in base al grado di dettaglio e all'affidabilità del cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

QUADRO ECONOMICO (punti da 0 a 5)

- Il punteggio si attribuisce in base al livello di dettaglio con cui vengono analizzate le varie voci di spesa e alla coerenza tra le stesse.

6. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando al fianco di ognuno di essi, il punteggio attribuito, la spesa complessiva risultante dal quadro economico delle spese, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.

7. Saranno giudicati finanziabili, nel limite dell'importo stanziato, i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 20/40 punti.

8. Nel caso di parità di punteggio, conseguito a seguito della valutazione, ai fini della formulazione della graduatoria sarà data precedenza al progetto che prevede forme di partenariato formalizzate tra gli organismi proponenti e altre istituzioni in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al progetto che prevede un costo complessivo più elevato.

Articolo 6
Approvazione dei progetti e riparto ed assegnazione dei contributi

1. A valere sui fondi compresi nella U.P.B. 6.23.222 bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006, ed entro l'importo di 500.000,00 euro stanziato sul cap. 306 "Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità", il Dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane - provvede, con proprio decreto, a seguito dell'attività della commissione giudicatrice e la conseguente istruttoria del competente Servizio, al riparto ed all'assegnazione agli organismi di cui all'articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.
2. La graduatoria formulata a seguito del presente bando regionale resta in vigore fino alla pubblicazione di un ulteriore bando.
3. Il contributo regionale per i progetti presentati dagli organismi è determinato in una misura massima di 25.000,00 euro, con un ammontare per progetto-utente non superiore ai 5.000,00 euro.
4. Gli Organismi ammessi a finanziamento dovranno far pervenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1 la comunicazione di avvio dell'attività.
5. L'erogazione del finanziamento è effettuata corrispondendo:
   - il 50% alla comunicazione di avvio dell'attività;
   - il saldo del costo del progetto, pari al 50%, a presentazione di una dettagliata relazione finale con allegata rendicontazione delle spese sostenute come individuata al successivo punto 6.
6. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto gli organismi devono far pervenire la relazione finale comprensiva dei seguenti atti:

- attestazione di avvenuta conclusione del progetto corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute con allegati i documenti contabili;
- relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazioni, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto nonché indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, la eventuale realizzazione di attività non previste, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.

7. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'organismo dovrà presentare una breve relazione che evidenzi e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione.

8. In fase di rendicontazione, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del progetto autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di spesa, variazioni in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 10% della voce stessa.

Articolo 7
Decorrenza e termine delle attività di progetto

1. Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo e dovranno terminare entro quindici mesi successivi alla stessa data.

Articolo 8
Revoca decadenza decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Il diritto al contributo decade nel caso di mancato rispetto dei termini prescritti dal presente bando per l'avvio di cui all'articolo 7.
2. In caso di mancata conclusione del progetto nei termini di cui all'art. 7 il settore procederà alla revoca del finanziamento e l'ente finanziato sarà tenuto alla restituzione dell'acconto liquidato.
3. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento il settore procederà alla revoca del finanziamento e l'ente finanziato sarà tenuto alla restituzione dell'acconto liquidato.
4. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale certificata dal responsabile del progetto risulti di importo inferiore a quella preventivata e riportata nel quadro economico del progetto ammesso al finanziamento

Articolo 9
Attività di monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con i singoli Organismi o con gruppi degli stessi per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.